

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 27/6/2019, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver sottoscritto in data 13/05/2009 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive.

Pertanto presentava domanda per il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.465,33 (somma al netto dell'importo di € 524,63 già rimborsato in sede di estinzione anticipata) così ripartita:

€ 1.579,36 a titolo di "commissioni bancarie"; € 840,28 a titolo di "commissioni di intermediazione"; € 1.045,69 a titolo di "polizza assicurativa".

L'intermediario nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49, dava atto di aver già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, la somma di € 524,63 a titolo di ratei non maturati, calcolata ricorrendo al criterio del costo ammortizzato (IAS 39), conforme ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS_ IAS.

Lo stesso intermediario reiterava l'offerta, già avanzata in sede di risposta al reclamo e rifiutata dall'odierno ricorrente, di riconoscere a titolo di rimborso della quota parte non maturata delle commissioni bancarie l'ulteriore somma di € 1.958,04.

L'intermediario, ancora, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo, riferendo di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso alla competente compagnia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurativa: ad ogni buon conto evidenziava la natura up front delle commissioni di intermediazione, le quali erano state addebitate al ricorrente a remunerazione dell'attività svolta dal mediatore dallo stesso incaricato e prodromica alla stipula del contratto.

Pertanto l'intermediario concludeva chiedendo:

- in via principale:
 - o il rigetto della pretesa di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni bancarie, tenuto conto di quanto già rimborsato al cliente in sede di conteggio estintivo, pari a € 524,63;
 - o il rigetto della pretesa di restituzione spese assicurative;
 - o il rigetto della pretesa di rimborso delle commissioni di intermediazione.

- in via subordinata:
 - o di circoscrivere quanto dovuto al ricorrente alla somma già offerta in sede di risposta al reclamo, pari a € 1.958,04;

- in via di ulteriore subordine:
 - o di decurtare dalla maggior somma individuata quanto già restituito al cliente a titolo di commissioni bancarie, pari a € 524,63.

Il ricorrente nelle repliche ha insistito, sostanzialmente, per l'accoglimento del ricorso.

Il contratto risulta sottoscritto anche di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di mediatore creditizio: risulta versata anche copia del contratto di mediazione, stipulato in data 05/03/2009, anteriore a quella di stipula del prestito.

Risulta un abbuono pari a € 524,63 a titolo di quota non maturata delle commissioni di gestione e bancarie e rimborsati gli interessi corrispettivi non maturati al T.A.N. contrattuale del 4,00 % per complessivi € 2.069,65 (a fronte di € 5.583,44 previsti per l'intera durata del contratto).

DIRITTO

Il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento deve essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Ciò precisato in linea generale, si rileva sulle singole clausole contrattuali oggetto di decisione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le "Commissioni bancarie" sono da considerare recurring: si tratta di commissioni riguardanti l'iter dell'intero contratto ossia relativi a tutta la durata del contratto e perciò suscettibili di rimborso applicando il criterio di calcolo denominato "pro rata temporis": occorre, però, scomputare le sole spese di istruttoria, in quanto attività definitesi con la stipula del relativo contratto, e come tale da ascrivere alla categoria up front, come risulta chiaramente dalla descrizione contrattuale della voce che espressamente le distingue.

Le commissioni indicate come di intermediazione sono da ascrivere alla categoria up front, in quanto relative alla sola attività di istruttoria. Ciò si desume, in presenza del documento di conferimento dell'incarico di mediazione, ancorché ivi sia richiamata anche l'attività di gestione, che è però limitata all'attività propedeutica all'erogazione (tali si ritengono l'attività di consulenza e assistenza volte all'individuazione delle più opportune forme di finanziamento).

Quanto agli oneri assicurativi essi vanno rimborsati in proporzione lineare. Con riferimento alla legittimazione passiva dell'intermediario per il rimborso di questi il Collegio aderisce alle decisioni nn. 14161 e 14162 entrambe del 2017 del Collegio di Torino, secondo cui sussiste un vincolo di solidarietà passiva nascente dalla "posizione di responsabilità-garanzia della corretta restituzione", assunta dal finanziatore quale "contropartita" per l'anticipato ed integrale versamento del premio assicurativo. In altri termini, la combinazione di finanziamento (contratto principale) e polizza assicurativa (contratto accessorio) esprime un'esigenza di protezione degli interessi patrimoniali del finanziatore, tale da giustificare la piena legittimazione passiva al ristoro del premio residuo, anche a titolo "perequativo" e di riequilibrio dei rapporti patrimoniali col cliente-consumatore. L'obbligatorietà dell'assicurazione contro i rischi rappresenta un costo ineludibile per il cliente ad esclusivo vantaggio del finanziatore. Inoltre, come è stato evidenziato dalle pronunce richiamate, le modalità concrete di pagamento del premio sottendono una funzione di finanziamento ultroneo rispetto alle necessità del cliente, posto che la somma anticipata alla compagnia assicurativa viene "spalmata" sul costo complessivo del credito. Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nei contratti dedotti e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi è evidenza che sia già stato corrisposto e che bisogna detrarre dalle residue spettanze, come partitamente riportato in tabella:



Decisione N. 2839 del 19 febbraio 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA